

ACCESSO A NASPI E DIS-COLL. STATO DI DISOCCUPAZIONE E LIMITI DI ETÀ PER L'ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO: PRECISAZIONI INPS

L'art. 3, c. 1, lettera a), e l'art. 15, c. 2, lettera a), del d.lgs. n. 22/2015 individuano tra i **requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità NASpi e DIS-COLL** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 6 e 7 del 2024 e n. 8/2026), **lo stato di disoccupazione** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, e successive modificazioni.

Al riguardo, l'art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015.

In particolare, il citato art. 19, c. 1, del d.lgs. n. 150/2015 prevede: **“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”**.

Inoltre, l'art. 21, c. 1, del d.lgs. n. 150/2015 prevede: **“La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, [...] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”**, disciplinando, al successivo comma 7, le misure di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla profilazione presso il Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 150/2015.

Anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpi e Dis-coll dei previsti limiti di età per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, l'INPS ha formulato apposita richiesta di parere al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il dicastero, nel parere reso all'Istituto, ha chiarito che **l'esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l'iscrizione al Centro per l'impiego, è presente esclusivamente rispetto all'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato** ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.P.R. n. 333/2000 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nm. 4 e 6 del 2024). Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che **non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l'iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpi e Dis-coll**. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre **rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)**, quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l'applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo l'INPS, con il messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, ha evidenziato quanto segue.

Ai sensi del richiamato art. 21, c. 1, del d.lgs. n. 150/2015, **la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.**

Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l'iscrizione al Centro per l'impiego, questo risulta stabilito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell'accesso alla NASpl e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.